

## Atto Camera

### Interrogazione a risposta scritta 4-05507 presentata da ENZO RAISI giovedì 20 febbraio 2003 nella seduta n.269

RAISI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

molte Prefetture attualmente negano o comunque concedono in base a parametri puramente discrezionali la licenza di porto d'armi alle guardie giurate;

le mansioni di guardia giurata ittico-venatoria e zoofila si sostanziano fundamentalmente nella vigilanza anche notturna dei parchi e dei corsi d'acqua del territorio provinciale, in un pieno coordinamento con le forze dell'ordine;

nella pratica del servizio volontario accade sovente - è l'oggetto del servizio stesso - di imbattersi in vandali, bracconieri e pescatori di frodo: tali soggetti una volta colti in flagrante, frequentemente armati, quando non addirittura necessariamente armati, e con armi da fuoco, per quanto riguarda i bracconieri, vanno sottoposti ad identificazione e disarmati dalle guardie giurate nell'esercizio della propria funzione di agenti di polizia giudiziaria;

tale particolare, necessario e pericoloso servizio pertanto necessita logicamente in capo alla singola guardia della concessione di licenza di porto d'armi;

un profilo su cui occorre assolutamente focalizzare l'attenzione è la fondamentale differenza intercorrente tra le guardie giurate ittico-venatorie zoofile da un lato, di risalente istituzione attraverso i regi decreti 773/1931 (T.U.L.P.D.) e 1604/1931 (sulla pesca, per la figura delle guardie ittiche) le G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) dall'altro, istituite e regolate unicamente dalla legge 157 del 1° febbraio 1992 sulla tutela dell'ambiente, oltre alle norme di attuazione regionali e provinciali della stessa;

il fatto che la richiamata normativa del 1992 regoli la materia della tutela ambientale anche con riferimento alla figura della guardia giurata, figura a sua volta autonomamente regolata dai sopramenzionati regi decreti, porta purtroppo molte prefetture a confondere (o a voler confondere...) le guardie giurate ittico-venatorie e zoofile con le G.E.V., figure che - si ripete - assolutamente distinte e «minori» nella pregnanza e pericolosità delle attribuzioni;

il servizio effettuato dalla guardia giurata infatti integra, rispetto alle mansioni G.E.V., un più specifico ruolo di repressione del bracconaggio sul territorio e lungo i corsi d'acqua, nonché della prevenzione vandalismo nei parchi pubblici. Come tali le guardie giurate ittico-venatorie e zoofile sono appositamente abilitate. Il servizio si svolge prevalentemente nottetempo e con non infrequenti contatti ravvicinati con soggetti criminali ed armati. La licenza di porto d'armi è pertanto assolutamente necessaria, e ciò, come vedremo, anche per legge;

in caso contrario tale servizio di prevenzione e vigilanza, svuotato di un suo requisito fondamentale, risulterebbe non più espletabile;

è la particolare natura del particolare servizio svolto, in presenza di tutti i requisiti di legge, che prescrive il porto d'armi;

a norma del T.U.L.P.S.-regio decreto 733 del 18 giugno 1931 e successive modifiche, e della normativa di cui agli articoli 27 e 28 della legge 157 del 1° febbraio 1992 regolante la materia, alle

guardie giurate di protezione ambientale è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, qualifica indispensabile alle particolari dette attività di controllo previste dal citato articolo 28;

l'unica differenza in merito rispetto agli agenti dipendenti dalla provincia esercenti le stesse mansioni è infatti proprio la necessità in capo alle guardie giurate della licenza di porto d'armi per prestare il servizio armato, mentre questa non è richiesta per detti agenti di polizia provinciale, in quanto dotati anche di qualifica di agente di pubblica sicurezza;

per quanto attiene poi alla specifica mansione di guardia ittica, il regio decreto 1604 del 1931, articolo 30 e 31, espressamente la qualifica come un agente di polizia giudiziaria;

è intuitivo come qualsiasi agente di polizia giudiziaria debba necessariamente potere prestar servizio armato: prescindendo dalle figure per così dire «principali» degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri, ne sono l'ovvia conferma gli agenti di polizia provinciale (esercenti per legge le medesime funzioni delle guardie giurate ittico-venatorie) e di polizia municipale;

un ulteriore profilo di pericolo cui la guardia giurata è esposta è inoltre quello rappresentato dalle sempre possibili azioni di rappresaglia che detti soggetti potrebbero facilmente mettere in atto contro chi ha elevato contro di loro verbali o addirittura provveduto a denuncia o in casi limite all'arresto in flagranza;

la giurisprudenza amministrativa si è recentemente finalmente pronunciata a favore dell'obiettività del rischio connaturato alle mansioni delle suddette guardie; in particolare:

a) il TAR di Parma, con la nota sentenza n. 569 del 6 ottobre 1999, resa definitiva dal Consiglio di Stato, uniformandosi alla unanime giurisprudenza della Cassazione penale, in modo perfettamente logico ha riconosciuto che le guardie zoofile sono da considerarsi a tutti gli effetti agenti di polizia giudiziaria per le loro particolari mansioni ed attribuzioni e che quindi hanno pieno diritto al porto d'armi. Tale pronuncia ha esplicitamente sospeso l'efficacia della circolare 555/C. 30137.10173.A(L) del 18 marzo 1995 sulla quale le autorità prefettizie sovente fondavano (e purtroppo ancora talvolta fondano) immotivati dinieghi di concessione alle guardie giurate ittico-venatorie;

b) una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. I n. 423/2001 del 26 aprile 2001) ha rimosso ogni dubbio in merito, risolvendo un caso di diniego di porto d'armi ad una guardia giurata, basato sulla pretesa genericità dei motivi della richiesta, secondo l'assioma per cui una guardia giurata dovrebbe dimostrare di essere esposta ad un particolare pericolo, come se non fosse più che sufficiente a dimostrarlo il tipo di attività svolta;

ciò a buona ragione: infatti è l'oggettivo pericolo cui la guardia è esposta a dimostrare la necessità della concessione della licenza di porto d'armi: il prefetto non può trasformarsi in legislatore stabilendo che una guardia deve dimostrare un pericolo attuale ulteriore che giustifichi tale concessione, in quanto il semplice esercizio di dette mansioni non è sufficiente nel suo parere o nella falsa applicazione di una circolare;

«a fronte di tale circostanza non appare sufficiente la generica contrapposizione da parte dell'amministrazione di una generica revisione dei titoli che abilitano al porto di pistola», oppure, aggiunge il sottoscritto, motivi di «genericità» della domanda o richiami a circolari sospese dall'autorità giudiziaria amministrativa per la loro manifesta illogicità ed erroneità, come detto sopra;

a completamento, piace riportare di seguito la massima della sentenza TAR Calabria sez. Catanzaro del 24 agosto 1999, n. 994: «è illegittimo il diniego di rilascio di porto d'armi per difesa personale la

cui motivazione si limiti ad un sintetico giudizio di non pericolosità, dovendo l'amministrazione obiettivamente esaminare se nella vita del richiedente sussistano o meno ragioni idonee a legittimare la detenzione dell'arma»;

pertanto deve intendersi obiettivamente motivata la licenza di porto di pistola per difesa personale per chi sia dotato della qualifica di guardia giurata ittico-venatoria e zoofila, svolgendo per questo motivo servizi di vigilanza anche notturna per la prevenzione dei crimini ambientali. In forza di detta abilitazione inoltre tale soggetto è dotato di qualifica di agente di polizia giudiziaria con specifico diritto a detta concessione di licenza. Infine appare perfettamente obiettivo anche il rischio di rappresaglie il quale notoriamente motiva da solo la concessione di suddetta licenza anche in capo a soggetti non esercenti attività assimilabili a quelle di agente di polizia giudiziaria -:

se sia a conoscenza della situazione e quali provvedimenti intenda intraprendere al fine di adottare un provvedimento di portata generale diretto a sancire l'effettività di tale diritto contro il principio di discrezionalità applicato in tale materia dalle prefetture.(4-05507)